

Comune di Porpetto  
**PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE**

arch. Giovanni Mauro

COMUNE DI PORPETTO  
PROVINCIA DI UDINE  
Allegato alla deliberazione della Giunta  
Municipale del Consiglio Comunale  
n. 3 dd. 12/02/2007  
IL SINDACO  
AREA TECNICA RESPONSABILE DEL TERRITORIO  
P.L. MICHELE



VARIANTE  
**4**

(Telefonia mobile)

ALLEGATO ALLA  
DELIBERA DEL Consiglio  
N. 50 del 27 NOV 2007



COMUNE DI PORPETTO  
AREA TECNICA RESPONSABILE  
DEL TERRITORIO  
P.L. MICHELE  
UFFICIO TECNICO

# RELAZIONE. MODIFICHE.

**INDICE**

**RELAZIONE** ..... 3

**MODIFICHE** ..... 4

## RELAZIONE.

Il comune di Porpetto è dotato di piano regolatore generale comunale (Prg), adeguato alla Lr 52/1991, entrato in vigore il 24 febbraio 2003, e modificato con varianti parziali.

La variante n. 4 modifica il Prg per realizzare congruenza di questo con il piano di settore per la telefonia mobile (Pstm).

Il Prg vigente vieta ripetitori per televisione, radiofonia, ponti radio e telefonia cellulare in zone urbanistiche determinate, prevede una distanza minima dalle zone stesse e da abitazioni esistenti anche in zone diverse e vieta l'incremento di potenza di emissione per ripetitori esistenti difforni da queste previsioni.

Il Pstm ha tra le strategie la preferenza massima alla localizzazione dei siti di impianti di nuova realizzazione in aree di proprietà pubblica comunale.

La previsione di insediamento su area di proprietà pubblica comunale permette al Comune per un verso di garantire il soddisfacimento del fabbisogno mediante la resa diretta di disponibilità di area ai gestori, e per altro verso un controllo maggiore delle opere e delle attività, mediante inserimento nella convenzione, già necessaria per la cessione o concessione, di previsioni specifiche.

Il Pstm ha tra i contenuti l'individuazione delle aree per gli impianti. L'unica area per impianti nuovi previsti, se non accorpati all'interno di un sito comune rispetto ad un impianto esistente, è già di proprietà comunale. Qui gli impianti potrebbero essere realizzati in ragione di una previsione di Prg che faccia riferimento alle localizzazioni del Pstm.

La variante dunque inserisce un riferimento specifico alle localizzazioni del Pstm, in luogo del divieto di impianti attuale in zone urbanistiche e a distanze determinate.

La variante adegua anche le altre parti delle norme di attuazione del Prg, ove necessario per realizzare congruenza tra Prg e Pstm.

La variante esplica effetti solo per le parti da essa dichiaratamente modificate. Per il resto l'elaborato è solo consultivo, valendo per la disciplina urbanistica gli atti del resto.

**MODIFICHE.**

Nelle **norme di attuazione**:

**a)** all'art. 2, comma 1, lettera **b)**, alla **fine** sono inserite le parole seguenti: «, impianti per la telefonia mobile e ponti radio;»;

**b)** all'art. 17, sezione **C)**, comma 3, alla **fine** è inserito il periodo seguente: «Per impianti per la telefonia mobile e ponti radio vale il piano di settore.»;

**c)** all'art. 22:

**1)** al comma 7, alla **fine** è inserito il periodo seguente:  
«Per impianti per la telefonia mobile e ponti radio vale il piano di settore.»;

**2)** il comma 10 è sostituito con il seguente:  
«10. Gli impianti per la telefonia mobile e i ponti radio rispettano le localizzazioni del piano di settore.»;

**d)** all'art. 24, comma 2, lettera **a)**, alla **fine** è inserito il periodo seguente: «Gli impianti per la telefonia mobile e i ponti radio rispettano comunque le localizzazioni del piano di settore;».

